

Wind Tre S.p.A.
Regulatory Affairs
Via Cesare Giulio
Viola, 48
00148 Roma
Italia
Telefono +39
06.83111
PEC:
affariregolamentari@
pec.windtre.it
www.windtre.it

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Ufficio Radio Spettro

Via Isonzo 21/b,
00198, Roma

c.a.
Ing. Marco Petracca
Responsabile del procedimento

PEC: agcom@ccrt.agcom.it;

Roma, 31 Agosto 2023

Prot. Reg. n. 640.23

Oggetto: Consultazione sulla proroga WLL 26 GHz – Osservazioni Wind Tre

Con la presente si riportano le principali osservazioni della scrivente società al contenuto della consultazione pubblica avviata da codesta Autorità con la delibera 161/23/CONS.

La scrivente

anche considerando quanto riportato nel punto 28 dell'allegato A alla delibera 161/23/CONS ossia l'orientamento dell'Autorità a sostenere un *“major refarming a regime della parte inferiore della banda 26 GHz, al fine di consentirne un uso più efficiente in base alle nuove condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla decisione e permettere quindi il pieno sviluppo del 5G, in linea con gli obiettivi comunitari, considerate anche le complessità di realizzazione di uno scenario di coesistenza, nella medesima porzione di banda, fra i sistemi WLL attualmente in esercizio e i sistemi 5G [...]”*.

Risulta pertanto che entro la fine del 2024 Wind Tre renderà libere le frequenze oggetto della presente consultazione.

Vale la pena evidenziare in questa sede che il piano definito da Wind Tre si basava sulla ragionevole certezza che non ci sarebbero state ulteriori proroghe oltre il 31.12.2024, come chiaramente statuito dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 art. 1 comma 11. È evidente quindi che una modifica legislativa attuata a così breve distanza dalla precedente decisione (nonostante le chiare prescrizioni) lascia concreti dubbi sulla certezza del quadro normativo in cui si opera. Incertezza che, sia chiaro, non è attribuibile a codesta Autorità ma agli organi politici che lo hanno repentinamente modificato.

In ogni caso, stante quanto sopra, in merito a quanto sottoposto a consultazione nel Paragrafo 3 dell'Allegato A alla delibera 161/23/CONS, la scrivente evidenzia che non ha contrarietà a che possa essere concesso un ulteriore periodo di proroga di due anni come previsto dalla Legge n. 41/2023 a condizione che:

■ non vi siano ulteriori e successive proroghe rispetto ai due anni aggiuntivi previsti dalla legge citata.

- Le frequenze che torneranno nella disponibilità dello stato a seguito del rilascio da parte degli operatori che non chiederanno la proroga oltre il 31.12.2024 non siano assegnate nemmeno temporaneamente ad alcun operatore se non tramite una procedura trasparente cui potranno partecipare gli operatori che hanno rilasciato le frequenze tenendo in mente, tuttavia, utilizzi compatibili con lo sviluppo delle reti 5G;
- La definizione dei contributi per la proroga ulteriore dei due anni rimanga coerente con quanto prospettato in consultazione da codesta Autorità, ossia venga effettuata tenendo conto *“del valore di base d’asta del 2018 per l’assegnazione della parte superiore della banda 26 GHz, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d’uso”* in modo che non vi siano discriminazioni rispetto ai valori determinati per il precedente periodo di proroga.
- Anche per la scontistica per lo spegnimento anticipato rimangano le attuali condizioni proposte da AGCOM al paragrafo 41 dell’allegato A alla delibera 161/23/CONS.

Deve essere considerato infatti che una diversa determinazione che dovesse favorire gli operatori che hanno deciso di utilizzare una ulteriore proroga di 2 anni rispetto a quelli che, anche e soprattutto in virtù delle stringenti pianificazioni, definite in linea con la citata Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 sopra citate ormai nella piena fase attuativa, hanno ritenuto non più percorribile l’ipotesi di modificare le suddette pianificazioni e, pertanto, di non richiedere proroghe ulteriori rispetto al 31.12.2024, rischierebbe di ingenerare vantaggi competitivi per alcuni soggetti oltre che rappresentare un segnale di rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi comunitari che indicano la necessità di utilizzo delle frequenze oggetto della consultazione 161/23/CONS per i sistemi 5G.

In relazione alle parti da sottrarre all’accesso agli atti da parte di terzi, in osservanza all’art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, si comunica che la presente comunicazione è da considerarsi integralmente “riservata” e come tale integralmente sottratta all’accesso da parte di terzi ed alla pubblicazione in considerazione del fatto che in essa sono contenute informazioni relative alla strategia industriale, commerciale e regolamentare della società scrivente che devono considerarsi strettamente riservate e confidenziali nonché segreti commerciali.

La società scrivente rimane a disposizione di Codesta Autorità per ogni chiarimento o informazione necessaria.

Distinti saluti

Antongiulio Lombardi

Regulatory Affairs Director

~~~~~